

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-5990 del 16/11/2023  |
| Oggetto                     | L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CAMBIO TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI PODENZANO (PC) - CORSO D'ACQUA: RIO RIAZZA - USO: TOMBINATURA SCATOLARE - NUOVO CONCESSIONARIO: CARINI TOMMASO - PRATICA: 26466/2023 - PROCEDIMENTO: PC11T0041. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2023-6202 del 15/11/2023   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza  |
| Dirigente adottante         | ANNA CALLEGARI   |

Questo giorno sedici NOVEMBRE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CAMBIO TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE PER L'UTILIZZO DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI PODENZANO (PC) - CORSO D'ACQUA: RIO RIAZZA - USO: TOMBINATURA SCATOLARE - NUOVO CONCESSIONARIO: CARINI TOMMASO – PRATICA: 26466/2023 – PROCEDIMENTO: PC11T0041.**

**LA DIRIGENTE**

**VISTI:**

- il R.D. 25/07/1904, n.523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n.241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n.7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n.24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 1622 del 2015 - n. 1694 del 2017 - n.1740 del 2018 - 28/10/2019 e n.1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n.112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n.3 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n.13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

**DATO ATTO CHE:**

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n.1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

**RICHIAMATA** la Determinazione Dirigenziale n.15697 del 01/12/2011 a firma dell'allora competente Responsabile Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po con la quale è stata rilasciata alla signora Dal Vera Nicoletta (C.F.: DLVNLT51C52L219B), la concessione per l'occupazione per una lunghezza di circa m 35 del terreno demaniale di pertinenza idraulica del Rio Riazza, ubicato in Comune di Podenzano (PC), Località Turro ed identificato catastalmente al N.C.T. del precitato Comune al fronte mappali 188 e 280, foglio 9, per uso posa in opera di una tombinatura scatolare, con scadenza il 30/11/2030 – codice procedimento: PC11T0041;

**VISTA** l'istanza assunta al protocollo ARPAE n. 121510 del 12/07/2023 con la quale il signor Carini Tommaso (C.F.: CRNTMS87H17C816N), ha provveduto a richiedere il cambio di titolarità della succitata concessione a proprio favore;

**PRESO ATTO:**

- che in allegato alla sopra citata istanza (protocollo ARPAE n.121510 del 12/07/2023), è stata presentata copia dell'atto a firma dott Carlo Brunetti Notaio, repertorio n.53975 – Raccolta n.21151 dal quale si evince che in data 29/10/2019 la signora Dal Vera Nicoletta ha ceduto a titolo di permuta al signor Carini Tommaso immobili adiacenti all'area demaniale oggetto della concessione in parola;
- della nota assunta al protocollo ARPAE n.129272 del 25/07/2023 dalla quale si evince il consenso della signora Dal Vera Nicoletta al cambio di titolarità della Determinazione Dirigenziale sopra richiamata (atto n. 15697 del 01/12/2011), a favore del signor Carini Tommaso;

**CONSIDERATO** che, ai sensi del disposto di cui al comma 4 dell'art. 8 della L.R. 2/2015, la cauzione da versare, a garanzia degli obblighi e condizioni delle concessioni del demanio idrico, ha un importo minimo di Euro 250,00;

**ACCERTATO** che:

- la concessionaria uscente risulta in regola col versamento di quanto dovuto per i canoni sino al corrente anno 2023 compreso;
- il richiedente:
  - ha corrisposto le spese istruttorie;
  - ha costituito deposito cauzionale pari a € 250,00 euro in due soluzioni (la prima di € 125,00 il 27/10/2011 il cui versamento è stato eseguito dalla precedente concessionaria, Dal Vera Nicoletta, che ha dichiarato, con documento assunto al protocollo ARPAE n.129272 del 25/07/2023, di rinunciare alla restituzione di tale somma a favore del nuovo concessionario sig Carini Tommaso e la restante somma di € 125,00 versata il 10/11/2023);

**RESO NOTO CHE:**

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

**RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta**, che non sussistano elementi ostativi al cambio di titolarità della concessione di cui trattasi;

**ATTESTATA** la regolarità amministrativa;

**DETERMINA**

*per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:*

- a) di assentire, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., al signor Carini Tommaso (C.F.: CRNTMS87H17C816N), il cambio della titolarità della concessione in precedenza rilasciata con Determinazione Dirigenziale atto n. 15697 del 01/12/2011 a firma del del Responsabile Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po alla signora Dal Vera Nicoletta (C.F.: DLVNLT51C52L219B), per l'occupazione per una lunghezza di circa m 35 del terreno demaniale di pertinenza idraulica del Rio Riazza, ubicato in Comune di Podenzano (PC), Località Turro ed identificato catastalmente al N.C.T. del precitato Comune al fronte mappali 188 e 280, foglio 9, per tombinatura scatolare delle dimensioni di 2,00 x 1,50 m (codice procedimento: PC11T0041);*
- b) di confermare* la durata della concessione fino alla scadenza indicata nella succitata Determinazione, e cioè fino al **30/11/2030**;
- c) di approvare il Disciplinare di concessione* allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 13/11/2023;
- d) di prescrivere* il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

#### **DÀ ATTO CHE**

- quanto dovuto per i canoni, risulta pagato sino al corrente anno 2023 compreso;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in 250,00 € è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
  - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
  - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n.131 risulta inferiore ad € 200,00;

**RENDE NOTO CHE**

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAAE;

**RENDE, INFINE, NOTO CHE**

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art.133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n.1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

**La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza**

**dott.a Anna Callegari**

**(originale firmato digitalmente)**

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**  
**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a Carini Tommaso (C.F.: CRNTMS 87H17C816N), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. -  
Codice Procedimento: PC11T0041.

**Art. 1 - Oggetto della concessione**

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione per una lunghezza di circa m 35 del terreno demaniale di pertinenza idraulica del Rio Riazza, ubicato in Comune di Podenzano (PC), Località Turro ed identificato catastalmente al N.C.T. del precitato Comune al fronte mappali 188 e 280, foglio 9, per tombinatura scatolare delle dimensioni di 2,00 x 1,50 m.

**Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione**

1. La concessione ha durata fino al **30/11/2030**;
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

**Art. 3 - Revoca e/o decadenza**

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
  - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
  - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
  - il mancato pagamento di due annualità di canone,
  - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e,

comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

#### **Art. 4 - Canone , cauzione e spese**

1. Il canone dovuto per l'anno 2023 ammonta a € **147,44**;
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
3. Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;
4. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **250,00**;
5. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

#### **Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità**

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla

concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

#### **Art. 6 - Obblighi e condizioni generali**

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
  - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
  - la conservazione dei beni concessi,
  - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

#### **Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico**

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni di carattere idraulico già redatte dal Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po della Regione Emilia Romagna (ora "Agenzia Regionale per la

Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza”) e contenuti nella Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia-Romagna Atto n. 15697 del 01/12/2011 di cui il presente si pone come cambio della titolarità.

Le stesse si recepiscono nel presente disciplinare e si riportano nei seguenti punti:

- a) la pendenza da assegnare alla tombinatura del Rio Riazza dovrà consentire il transito in sicurezza, con opportuno franco, della portata centennale (1%);
- b) dovrà essere consentito:
  - l’eventuale adeguamento, anche futuro, delle condotte che rappresentano attualmente la tombinatura del Rio Riazza, qualora le condizioni idrauliche lo richiedano;
  - lo sgombrò delle luci della condotta da depositi alluvionali, ramaglie quant’altro dovesse rappresentare ostacolo al regolare deflusso delle acque del corso d’acqua;
- c) alla scadenza della concessione, in caso di mancato rinnovo, la tombinatura dovrà essere rimossa e dovrà essere ripristinato lo stato originale dei luoghi;
- d) la custodia ed il mantenimento in sicurezza dell’opera è onere ad esclusivo carico del concessionario.

#### **Art. 8 - Sanzioni**

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

**Il sottoscritto Carini Tommaso (C.F.: CRN TMS 87H17 C816N), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.**

**in data 13/11/2023 firmato per accettazione, il titolare della concessione**

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**